



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 23 del 03-02-2021

Oggetto: INTESA AI SENSI ART. 3, C. 6, OCDPC 394/2016 TRA REGIONE MARCHE SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 E COMUNE DI TREIA PROGRAMMA ACQUISIZIONE AREA S.A.E. VILLA LAZZARINI - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA ANALITICA E PIANO PARTICELLARE - ATTO DI INDIRIZZO DI ESPROPRIO IMMOBILI F.G. 95 P.LLA 755 PORZIONE E FG. 95 P.LLA 1043.

Il giorno **tre febbraio duemilaventuno**, alle ore **12:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio”, Arch. Michela Francioni:

PREMESSO che:

- ✓ in data 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un forte evento sismico magnitudo 6.0 ± 0.3 , con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato, oltre alla perdita di vite umane e all'evacuazione di numerose abitazioni, ingenti danni a beni mobili ed immobili;
- ✓ anche il Comune di Treia ha subito danni alle strutture pubbliche e private, per i quali si è reso necessario attivare, con decreto del sindaco n. 6 del 24/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la gestione dell'evento sismico e l'attivazione delle funzioni di emergenza;
- ✓ si sono verificate ulteriori due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19:30 e alle ore 21:18, con epicentro in provincia di Macerata (zona di Visso e Castelsantangelo sul Nera) e un ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo 6.5 verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7:40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a circa 7 km da Castelsantangelo Sul Nera;

CONSIDERATO che:

- ✓ il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24/08/2016, con appositi decreti pubblicati sulla GU n. 198 del 25/08/2016, ha dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila nonché quello delle province di Fermo e Macerata;
- ✓ con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- ✓ con delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016);
- ✓ con delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016);
- ✓ l'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 stabilisce che in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO che:

- ✓ con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, pubblicata sulla S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, art. 1, comma 990, il termine della gestione straordinaria di cui all’art.1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e l’art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- ✓ l’articolo 43 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 autorizza i vice commissari a procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso;

VISTO, inoltre, l’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, nel quale veniva inserito il Comune di Treia tra i c.d. “comuni del cratere sismico”;

TENUTO CONTO che:

- ✓ la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanze n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 389 del 28 agosto 2016, aventi per oggetto, rispettivamente: “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*” (ordinanza n. 388) e “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*” (ordinanza n. 389), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha dettato le prime disposizioni di coordinamento degli interventi nella prima fase di emergenza con il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante dai fenomeni sismici;
- ✓ tra le misure finalizzate a dare risposta all’emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei particolari requisiti richiesti, le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 394 del 19/09/2016 e n. 422 del 16/12/2016 hanno previsto l’allestimento di strutture abitative di emergenza (S.A.E.);
- ✓ l’OCDPC 394 del 19 settembre 2016, all’articolo 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- ✓ la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all’articolo 1, comma 2, che la Regione, nell’individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d’intesa con i Comuni interessati;
- ✓ come previsto dalla OCDPC 394/2016 all’articolo 1, comma 2, la possibilità di vedere assegnata la S.A.E. è limitata alla popolazione residente, previa richiesta presentata nei termini stabiliti per la conferma della stessa, che abbia avuto l’abitazione danneggiata dal sisma in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
 1. Inagibile con esito “E”, a seguito della rilevazione effettuata con Scheda AeDES;
 2. Inagibile con esito “F” di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con Scheda AeDES;
 3. Edificio situato in zona rossa;

- ✓ all'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 394/2016 si prevede che l'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. sia definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016;

TENUTO CONTO che:

- sono pervenute al Comune di Treia n. 9 domande da soggetti aventi diritto, residenti a Treia, di cui una è stata ritirata prima della formale assegnazione per comprovate esigenze familiari;
- per ospitare la popolazione è stata individuata, di concerto con la Regione Marche e la DICOMAC, una sola area nella frazione di Passo di Treia, sita nei pressi di Villa Lazzarini;
- il 05/05/2017 si emanava l'ordinanza sindacale n. 225/267 di occupazione d'urgenza dell'area di progetto, trasmessa con protocollo n. 8.047 del 05/05/2017 alla Regione Marche. Nella stessa nota si trasmetteva la mappa catastale dell'area e si comunicavano il fabbisogno delle S.A.E., i nominativi dei richiedenti e la composizione del nucleo di ciascuno;
- il 27/05/2017 sono stati approvati dalla Regione Marche gli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento di 8 strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di Treia, località Villa Lazzarini, acquisito con protocollo n. 9.676 del 27/05/2017;
- in data 19/06/2017 è stato sottoscritto dalle parti coinvolte, alla presenza di due testimoni, il verbale di accertamento dello stato di consistenza del terreno occupato d'urgenza per la realizzazione dell'area S.A.E. e la conseguente presa in possesso, da parte del Comune di Treia, del terreno stesso (prot. 11.166/2017);
- con Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 857 del 7 luglio 2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e opere di fondazione relativo all'area S.A.E. – Villa Lazzarini del Comune di Treia (MC);
- il 07/08/2017 la Regione Marche notificava, in via preliminare, l'apertura del cantiere per le opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla fornitura delle S.A.E. nella suddetta area, documento acquisito al protocollo n. 14.310 dell'8/08/2017;
- l'8/08/2017 l'Erap Marche comunicava l'affidamento degli incarichi relativi alle opere di urbanizzazione e di fondazione dell'area S.A.E. Villa Lazzarini del Comune di Treia, acquisito al protocollo n. 14.331 dell'8/08/2017;
- il 09/11/2017 si emanava l'ordinanza sindacale n. 447/580, di occupazione d'urgenza di ulteriore suolo per ovviare alle problematiche di riversamento del terreno sul fronte nord dell'area S.A.E., eseguendo un'opera di contenimento, deviando il deflusso delle acque meteoriche provenienti dai terreni posti a nord al fine di evitare eventuali fenomeni di allagamento, prevedendo l'accesso all'area sul cui sottosuolo insistono le infrastrutture a rete a servizio delle abitazioni di emergenza, che richiedono accesso alla medesima area per interventi di manutenzione dei medesimi sotto servizi;

RICHIAMATI:

- ✓ la Circolare del Capo Dipartimento protezione civile 16 gennaio 2017, che ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi che si condividono:
[...] Una particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento. Innanzitutto va rammentato che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della predetta Ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari". Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell'OCDPC 394/2016, la locazione, corre

l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante – nonostante le economie che potrebbero ricavarsi dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà – con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico. [...];

- ✓ il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, - in G.U. n. 302 del 29/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito definitivamente le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio;

RICORDATO che:

- ✓ per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;
- ✓ a seguito dei sopralluoghi sono stati redatti verbali di accertamento dello stato dei luoghi riferiti ad ogni area oggetto di occupazione temporanea;

VISTO l'Accordo Quadro nazionale, tra il Dipartimento della Protezione civile nazionale e l'Agenzia delle entrate AGE. AGEDC001. R. Ufficiale 0150439 del 27/09/2016 inerente alla fornitura dei dati cartografici e catastali e per il supporto alle attività di Protezione civile e, nello specifico, l'art. 1, comma 5 “*effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso*”;

PRESO ATTO che:

- ✓ con nota del 13/11/2019 la Regione Marche - Servizio Protezione civile ha proposto l'adozione di un programma di acquisizione delle aree di insediamento delle strutture di emergenza, indicando anche la procedura per la definizione di tale programma;
- ✓ nella medesima nota la Regione Marche, per la definizione di tale programma, ha indicato la necessità di procedere in via prioritaria alla valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa, da effettuarsi mediante Perizia di stima analitica;

RICORDATO che, con nota n. 6.916 del 20/04/2018, questo Ente ha richiesto alla Agenzia delle entrate – Direzione regionale delle Marche la valutazione dell'Indennità di esproprio e di occupazione ai sensi del D.P.R. 327/2001 relativamente agli immobili interessati dall'intervento in corso per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria a servizio delle S.A.E. di Villa Lazzarini;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle entrate – Direzione regionale delle Marche, con nota pervenuta in data 28/11/2018 al prot. n. 20362, ha trasmesso a questo Ente la Relazione di stima per il calcolo dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea degli immobili succitati, comportante le risultanze contenute nel seguente prospetto riassuntivo:

Comune di TREIA							
Denominazione area - VILLA LAZZARINI							
num.	Foglio	P.Illa	Superficie da occupare / espropriare (m ²)	Tipologia cespite e articolo DPR 327/2001 utilizzato per la stima	Valore di mercato unitario determinato in stima (€/m ²)	Indennità di esproprio determinato in stima (euro)	Indennità di occupazione annua pari a 1/12 dell'indennità di esproprio (euro)
1	95	755	6.430,00	terreno non edificabile (art. 40 DPR 327/2001)	2,50	16.100,00	1.340,00
2	95	1043	1.070,00	terreno non edificabile (art. 40 DPR 327/2001)	2,50	2.700,00	230,00
TOTALI			7.500,00			18.800,00	1.570,00

CONSIDERATO che:

- l'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19/09/2016 rinviava ad una intesa tra le Regioni e i Comuni per la definizione delle "necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico";
- nella nota, assunta al prot. n. 21.319 del 13/11/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione civile soggetto attuatore sisma 2016, ha specificato la procedura per la definizione del programma di acquisizione degli immobili e richiesto a questo Comune di produrre una Perizia di stima analitica volta all'individuazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra l'espropriazione e la prosecuzione dell'occupazione temporanea con successiva rimessa in pristino dello stato dei luoghi, cui deve allegarsi un piano particellare di esproprio in forma tabellare;
- con nota assunta al prot. n. 1.081 del 20/01/2020, la Regione Marche – Servizio Protezione civile soggetto attuatore sisma 2016 ha fornito ulteriori delucidazioni in merito ai quesiti ricevuti;
- con nota assunta al prot. n. 20.385 del 04/12/2020, la Regione Marche – P.F. Soggetto attuatore sisma 2016 ha richiesto l'aggiornamento dei dati e degli atti di adozione relativi al Monitoraggio Sisma Centro Italia condotto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'acquisizione di aree idonee al patrimonio pubblico su cui insistono strutture emergenziali attraverso il riconoscimento dell'indennità di occupazione e di esproprio;
- nelle medesime note di cui ai periodi precedenti è stato, altresì, esplicitato che "la trasmissione del programma acquisizione aree è da intendersi quale **intesa raggiunta**, oltre essere preordinata all'erogazione delle risorse a titolo di indennizzo per esproprio";
- l'Ufficio tecnico del VII Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio", con note prot. n. 21.213 del 18/12/2020 e n. 2.165 del 30/01/2021 in riscontro alle comunicazioni sopracitate, ha trasmesso alla Regione Marche – Servizio Protezione civile soggetto attuatore sisma 2016 la documentazione elaborata al fine di valutare e programmare l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate per finalità connesse all'emergenza sisma 2016;

CONSIDERATO inoltre che:

- in data 30/01/2021 è stata redatta la Perizia di stima analitica a firma del Funzionario responsabile del VII Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio" dell'Ente, nella quale si evidenzia, quale soluzione economicamente più conveniente, l'acquisizione definitiva delle aree in oggetto a fronte della prosecuzione dell'occupazione temporanea e successiva messa in pristino dei terreni presso cui attualmente insistono le soluzioni abitative d'emergenza, al netto degli

investimenti pubblici già sostenuti per la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria eseguite per una corretta e funzionale fruizione delle S.A.E.;

- sulla scorta di tale perizia, in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio Protezione civile regionale, si ritiene economicamente più conveniente optare per la definizione della procedura di acquisizione definitiva, delle aree occupate temporaneamente con le ordinanze sopra richiamate, attraverso l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001;

RITENUTA meritevole di condivisione e approvazione la perizia di stima analitica sopra richiamata al fine di conformarsi alle indicazioni suggerite dal Soggetto Attuatore Sisma 2016 con le comunicazioni di cui alle premesse, privilegiando in via prioritaria, anche in termini temporali, l'esproprio all'occupazione temporanea, nell'ottica di perseguire i principi di buon padre di famiglia e di gestione oculata delle risorse emergenziali;

VISTO che la Regione Marche – Servizio Protezione civile soggetto attuatore sisma 2016 dispone che le procedure di esproprio hanno quale termine perentorio di avvio del procedimento la data del 31/01/2020;

RITENUTO, pertanto, necessario demandare a prossimi provvedimenti tutti gli atti necessari successivi e conseguenti al seguente deliberato;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Funzionario responsabile VII Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio" ed alla regolarità contabile rilasciata da parte del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi cimiteriali", in quanto comportante riflessi indiretti in capo alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, relativamente alla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- ✓ l'art. 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione civile*" e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge regionale Marche 11 dicembre 2001, n. 32 "*Sistema regionale di protezione civile*";
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1012 del 29 agosto 2016, recante "*Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016*";
- ✓ l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29/08/2016, avente ad oggetto "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";
- ✓ l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29/08/2016, avente ad oggetto "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";
- ✓ l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 217 del 16/09/2016, avente ad oggetto

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- ✓ la deliberazione di Giunta regionale Marche del n. 1225 del 13 ottobre 2016, avente ad oggetto: *"Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016"*;
- ✓ l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 222 del 22/09/2016, recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;*
- ✓ l’Ordinanza del CDPC n. 408 in data 15/11/2016, avente ad oggetto: *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016"*;
- ✓ l’articolo 42 della Costituzione Italiana, in particolare ove si prevede che *“la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”;*
- ✓ il *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- ✓ il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO quanto sopra;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di APPROVARE l’allegata Perizia di stima analitica e il Piano particellare redatti dal Funzionario responsabile del VII Settore “Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio” al fine di programmare l’acquisizione definitiva al patrimonio comunale delle aree occupate per le finalità connesse all’emergenza sisma 2016, a seguito della quale questo organo collegiale intende procedere tramite l’esproprio dei terreni occupati per la realizzazione delle aree S.A.E. di Villa Lazzarini del Comune di Treia;
3. di DEMANDARE al Funzionario responsabile del VII Settore “Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio” ogni successivo adempimento necessario all’avvio del procedimento espropriativo;
4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Responsabile del VII Settore
F.to Arch. Michela Francioni

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021), e del decreto sindacale n. 4 in data 21/03/2020.

Presenti fisicamente nella sede municipale: il Sindaco Franco Capponi, gli Assessori Luana Moretti e Ludovica Medei e la Dott.ssa Fabiola Caprari, Segretario verbalizzante.

Collegati in videoconferenza il Vicesindaco David Buschittari e l'Assessore Tommaso Sileoni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio", Arch. Michela Francioni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio", in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di APPROVARE l'allegata Perizia di stima analitica e il Piano particellare redatti dal Funzionario responsabile del VII Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio" al fine di programmare l'acquisizione definitiva al patrimonio

comunale delle aree occupate per le finalità connesse all'emergenza sisma 2016, a seguito della quale questo organo collegiale intende procedere tramite l'esproprio dei terreni occupati per la realizzazione delle aree S.A.E. di Villa Lazzarini del Comune di Treia;

3. di DEMANDARE al Funzionario responsabile del VII Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio" ogni successivo adempimento necessario alla conclusione del procedimento espropriativo.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 02-02-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. MICHELA FRANCONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 03-02-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 02-02-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 11-02-2021 al 26-02-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 2920 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 11-02-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI